



*Comitato Locale di
FOSSOMBRONE*

STORIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

V.d.s. Valeria Muratori - Istruttore D.I.U.





NOZIONE

Il d.i.u. è l'insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato

Limitano l'impiego di
Mezzi e metodi
di guerra.

Proteggono chi
non partecipa,
o non partecipa
più, alle ostilità.



è parte del diritto internazionale

- disciplina le relazioni tra Stati durante i conflitti armati
- tende a ridurre per quanto più possibile le sofferenze, le perdite e i danni causati dalla guerra
- impone obblighi agli individui negli Stati belligeranti, in primis ai membri delle FFAA

NON HA LO SCOPO DI COMPROMETTERE
L'EFFICIENZA MILITARE NE', TANTOMENO, DI
METTERE FINE AI CONFLITTI



Le regole devono essere pienamente APPLICATE IN TUTTE
LE CIRCOSTANZE A TUTTE LE PERSONE PROTETTE,

senza alcuna distinzione sfavorevole fondata:

➤ SULLA NATURA O L'ORIGINE DEL CONFLITTO


ARMATO

➤ SULLE CAUSE INVOCATE DALLE PARTI IN CONFLITTO
O AD ESSE ATTRIBUITE



LE ORIGINI

BATTAGLIA DI SOLFERINO, 24 giugno 1859



HENRY DUNANT - 1862 "Un Souvenir de Solfèrino"



Henry Dunant propose due misure per l'assistenza alle vittime della guerra:



- La creazione di Società di soccorso ai militari feriti che mobilitassero le risorse della carità privata



ORIGINE DELLE
SOCIETA' DI CR E MR

- L'adozione di una convenzione per la protezione dei feriti sul campo di battaglia e di tutti coloro che prestano loro soccorso



ORIGINE DELLE CONVENZIONI
DI GINEVRA



I CONVENZIONE DI GINEVRA 1864

“PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEI FERITI E MALATI DELLE FORZE ARMATE DI TERRA”

- obbligo di soccorrere i feriti e i malati a qualunque nazione appartengano (art. 6)
- neutralità e inviolabilità del personale e delle installazioni e trasporti sanitari (artt. 1 e 2)
- segno distintivo della croce rossa su fondo bianco (art. 7)



LE 4 CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949



- **I^ C.G. 1949** → Miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate di campagna
- **II^ C.G. 1949** → Miglioramento delle sorti dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare
- **III^ C.G. 1949** → Protezione dei prigionieri di guerra
- **IV^ C.G. 1949** → Protezione della popolazione civile

N.B. SONO DIVENTATE DIRITTO CONSUETUDINARIO



I PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

- **I° P.A. 1977** → Si applica ai conflitti armati internazionali
 - **II° P.A. 1977** → Si applica ai conflitti armati non internazionali
-
- **GARANZIE MINIME: ART. 3 COMUNE ALLA 4 C.G. 1949**



Articolo 3



- Comune alle 4 Convenzioni di Ginevra 1949
- Applicabilità del Diritto internazionale umanitario ai conflitti non internazionali
- Stabilisce che:
 - le persone che non partecipano direttamente alle ostilità saranno trattate in ogni circostanza con Umanità. Sono vietati le violenze contro la vita e l'integrità corporale; la cattura di ostaggi; gli oltraggi contro la dignità personale; le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente istituito.
 - i feriti saranno accolti e curati. Un ente imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.



PERO' PRIMA.....



S. AGOSTINO: "se il nemico che combatte deve perire, che sia per necessità non per tua volontà [...] il vinto e il prigioniero hanno diritto alla compassione"

FRANCISCO DE VITORIA (1496-1546): de jure belli

"non è mai lecito uccidere l'innocente in quanto tale e intenzionalmente"

"tuttavia incidentalmente, anche se consapevolmente, è lecito in certi casi uccidere innocenti"

MA "si deve evitare che dalla guerra derivino mali superiori a quelli a cui la guerra pone rimedio".



ROUSSEAU "IL CONTRATTO SOCIALE" (1772): La guerra è una relazione [...] tra Stato e Stato e gli uomini sono nemici solo accidentalmente [...] come soldati [...] Lo scopo della guerra essendo la distruzione dello Stato nemico, si ha il diritto di ucciderne i difensori finché sono armati, ma appena questi posano le armi e si arrendono, cessano di essere nemici o strumenti del nemico e ritornano ad essere semplicemente uomini, la cui vita nessuno ha il diritto di prendere

DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO:

- fino alla metà del XIX sec. gli accordi conclusi per proteggere le vittime delle guerre avevano sempre un carattere *transitorio* (durata del conflitto) e impegnavano le parti solo a condizione di *stretta reciprocità*



la nascita del diritto internazionale umanitario STRAVOLGE LA SITUAZIONE...le parti sono vincolate da un accordo generale applicabile in ogni tempo e in ogni circostanza

dal 1864 → Progressivo costituirsi di un corpo di norme organico



TRATTATI INTERNAZIONALI

Forma scritta

Firma

Ratifica-adesione

Adeguamento al diritto interno



Vincolano solo gli stati firmatari

REGOLE CONSUETUDINARIE

regole non scritte che sono sentite dalla gente come vere e proprie norme



Vincolano tutti gli stati



TIPOLOGIE DI CONFLITTO



INTERNAZIONALE

- Tra Stati
- Lotta contro:
 1. Dominazione coloniale
 2. Occupazione straniera
 3. Regimi razzisti

NON INTERNAZIONALE

- Che si svolge sul territorio di una Parte contraente fra le sue FF.AA. e le FF.AA. dissidenti o gruppi armati organizzati sotto un comando responsabile, che esercitano un controllo su parte del territorio tale da consentire operazioni militari prolungate e concertate



QUINDI SI APPLICANO.....



➤ **AI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI**

I-II-III-IV CONVENZIONE DI GINEVRA 1949

I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977

➤ **AI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI**

ART. 3 COMUNE ALLE 4 CONVENZIONI DI GINEVRA 1949

II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 1977



I PRINCIPI DEL D.I.U.



- **UMANITÀ**
- **PROPORZIONALITA'**
- **DISTINZIONE**
- **LIMITAZIONE**




UMANITA'



rispetto della persona...sempre!

...vietate le violenze contro la vita e l'integrità corporale; la cattura di ostaggi; gli oltraggi contro la dignità personale;






DISTINZIONE

➤ ART. 48 I P.A.1977: *"le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le operazioni solo sugli obiettivi militari."*

BENI CIVILI / OBIETTIVI MILITARI

POPOLAZIONE CIVILE / COMBATTENTI





Definizioni (1)

OBIETTIVO MILITARE

BENE CHE PER SUA NATURA, UBICAZIONE, DESTINAZIONE O IMPIEGO CONTRIBUISCE EFFICACEMENTE ALL'AZIONE MILITARE E LA CUI DISTRIBUZIONE TOTALE O PARZIALE, CONQUISTA O NEUTRALIZZAZIONE OFFRE, NEL CASO CONCRETO, UN VANTAGGIO MILITARE PRECISO.

(Esempi: strade, ponti, caserme...)

BENE CIVILE

- TUTTI I BENI CHE NON SONO OBIETTIVO MILITARE, con divieto di Attacco o rappresaglia;
- AMBIENTE NATURALE con divieto di usare mezzi e metodi di guerra Concepiti per causare danni estesi, durevoli e gravi;



Definizioni (2)

COMBATTENTE LEGITTIMO

- MEMBRI DELLE FFAA
- MEMBRI DI ALTRE MILIZIE PURCHE':
 - SIANO SOTTOPOSTI AD UN COMANDO RESPONSABILE
 - PORTANO UNA DIVISA O UN SEGNO DISTINTIVO
 - PORTA APERTAMENTE LE ARMI
 - RISPETTINO LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA

(in caso di "cattura" gode dello status di prigioniero di guerra)

POPOLAZIONE CIVILE

- CHI NON PRENDE PARTE ALLE OSTILITÀ

Anche il civile può diventare combattente legittimo durante una "*leva di massa*": come reazione ad una invasione nemica, senza possibilità di organizzazione, purchè portino apertamente le armi e rispettino le leggi e gli usi di guerra.




PROPORZIONALITA'



TRA

PERDITE UMANE E DANNI
ALLA POPOLAZIONE CIVILE
INCIDENTALMENTE CAUSATI

VANTAGGIO MILITARE
CONCRETO E DIRETTO
PREVISTO






LIMITAZIONE



- Alle categorie di soggetti che possono legittimamente esercitare la violenza bellica
- Alle categorie di soggetti che possono subire la violenza bellica
- Ai mezzi di guerra
- Ai metodi di guerra





CATEGORIE PROTETTE DAL D.I.U



➤ FERITI, MALATI E
NAUFRAGHI

➤ PRIGIONIERI DI GUERRA

➤ POPOLAZIONE CIVILE

- PERSONALE SANITARIO

- PERSONALE RELIGIOSO

- PERSONALE DI PROTEZIONE
CIVILE

- PERSONALE A PROTEZIONE
DEI BENI CULTURALI



In caso di conflitto armato (internazionale o non internazionale) la prima destinataria di norme di protezione è quella dei
FERITI E/O MALATI

e quindi

IL COMBATTENTE che si trova fuori combattimento non può essere oggetto di attacco a condizione che si astenga da qualsiasi atto di ostilità o di perfidia.

Cos'è la PERFIDIA:

- Simulare la resa;
- Simulare la volontà di negoziare;
- Simulare una ferita o una malattia;
- Simulare lo status di civile;
- Simulare lo statuto protetto usando emblemi di protezione senza averne diritto.



FERITI-MALATI-NAUFRAGHI (I-II-IV C.G. 1949 / I-II P.A. 1977)



I-II C.G. 1949 : miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate di campagna e di mare.

CATEGORIE DI APPLICAZIONE:

- Membri delle FF.AA, milizie e corpi volontari;
- Persone che seguono le forze armate senza farne direttamente Parte (es. stampa accreditata)
- Equipaggi della marina mercantile e dell'aviazione civile
- Popolazione civile in caso di "leva di massa"



- FERITI E MALATI: Le persone, MILITARI E CIVILI, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.
- NAUFRAGHI: Le persone, MILITARI E CIVILI, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.



HANNO DIRITTO A....



- ESSERE RACCOLTI E TRATTATI CON UMANITA'
- CURATI SENZA DISTINZIONE BASATA SU CRITERI NON SANITARI
- NON SUBIRE VIOLENZE O ESPERIMENTI
- NON ESSERE LASCIATI INTENZIONALMENTE SENZA CURE O ESPOSTI A RISCHI DI CONTAGIO



PRIGIONIERI DI GUERRA



- E' IL COMBATTENTE LEGITTIMO CADUTO IN MANO DELLA PARTE AVVERSARIA
- IL PERSONALE ACCREDITATO AL SEGUITO DELLE FFAA (Es. dipendenti civili, fornitori, corrispondenti di guerra)

IN CASO DI DUBBIO

Presunzione generale dello status di prigioniero di guerra

Art. 75 I P.A. 1977 "in ogni caso il soggetto sarà trattato come prigioniero di guerra in attesa che la sua situazione venga definita da un Tribunale competente



DIRITTI DEL PRIGIONIERO DI GUERRA (sotto la tutela dello stato che li cattura):

- ESSERE TRATTATI CON UMANITA';
- ESSERE INTERROGATI IN UNA LINGUA A LORO COMPRESIBILE;
- DURANTE L'INTERROGATORIO E' TENUTO A DICHIARARE SOLO NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, GRADO E MATRICOLA;
- CONSERVARE GLI EFFETTI PERSONALI, I GRADI;
- ALLOGGIO, VITTO, VESTIARIO (AL PARI DI QUELLO SPETTANTE ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO CHE LI HA CATTURATI);
- DIVIETO DI TORTURE, ESPERIMENTI...;



PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE



DIVIETO DI:

- ATTI DI DISCRIMINAZIONE
- ATTI DI COERCIZIONE FISICA E MORALE
- ATTI IDONEI A CAGIONARE SOFFERENZE FISICHE
- PENE COLLETTIVE
- SACCHEGGIO O RAPPRESAGLIA
- CATTURA DI OSTAGGI
- ATTI O MINACCIA DI VIOLENZA AL FINE DI DIFFONDERE TERRORE
- AFFAMARE LA POPOLAZIONE
- ATTACCHI DIRETTI E INDISCRIMATI
- USO DELLA POPOLAZIONE PER RIPARARE DAGLI ATTACCHI DETERMINE ZONE O OBIETTIVI MILITARI



LE PARTI (STATI) IN CONFLITTO DEVONO:

- Impegnarsi per la conclusione di accordi per lo sgombero dalle zone assediata da feriti e malati, personale sanitario e religioso;
- Creare di zone sanitarie e di sicurezza: o zone neutralizzate;
- Rispettare e proteggere gli ospedali civili;
- Concedere libero passaggio al materiale sanitario e ai viveri destinati ai civili;
- Facilitare lo scambio di corrispondenza tra le persone protette e le famiglie;



PERSONALE SANITARIO



➤ MILITARE : PERMANENTE O TEMPORANEO

➤ CIVILE

➤ PERSONALE DELLE SOCIETA' DI CR E MR o altre società

Volontarie di soccorso riconosciute e autorizzate dal loro governo,

Personale sottoposto a leggi e regolamenti militari

➤ Persone esclusivamente assegnate da una parte in conflitto sia

ai compiti prettamente sanitari, sia all'amministrazione ed al

funzionamento di unità e trasporti sanitari



DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE SANITARIO



- **RISPETTO E PROTEZIONE:** deve, da un lato essere risparmiato e difeso dalla violenza bellica, dall'altro aiutato a svolgere la missione che gli è stata affidata.
- **DIVIETO DI ATTI DI RAPPRESAGLIA.**
- Non può essere costretto a compiere atti contro la deontologia e non può essere punito per aver esercitato attività di carattere medico secondo deontologia;



➤ ESENZIONE DALLA CATTURA

- personale sanitario di uno stato non parte in conflitto o di una società di soccorso di detto stato messa a disposizione;
- il personale sanitario che opera sotto la responsabilità del C.I.C.R.;
- il personale sanitario delle navi ospedale e delle imbarcazioni costiere di salvataggio.

ESENTE DA CATTURA MA PUÒ ESSERE TRATTENUTO

- il personale sanitario militare permanente;
- il personale sanitario delle società nazionali di soccorso di una parte in conflitto addette al servizio sanitario delle FF.AA. di detta parte;
- il personale sanitario civile di una parte in conflitto.

NON ESENTE DA CATTURA


- il personale sanitario militare temporaneo: acquista lo status di prigioniero di guerra e resta tale fino alla fine delle ostilità.



LE REGOLE DEL D.I.U



1) Le persone messe fuori combattimento e coloro che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e della loro integrità fisica e morale. Esse saranno, in ogni circostanza, protette e trattate con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.



2) E' vietato uccidere o ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento.





3) I feriti e i malati saranno raccolti e curati dalla parte al conflitto che li avrà in suo potere. La protezione copre del pari il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto e il materiale sanitario. L'emblema di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è il segno di questa protezione e deve essere rispettato.





4) I combattenti catturati e i civili che sono soggetti all'autorità della parte avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Saranno protetti contro qualsiasi atto di violenza e di rappresaglia, e avranno diritto di scambiare notizie con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.



5) Ogni persona beneficerà delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno sarà sottoposto alla tortura fisica o mentale, né a pene corporali o trattamenti crudeli o degradanti.



6) Le parti in conflitto e i membri delle forze armate non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta dei mezzi e metodi di guerra. E' vietato fare uso di armi e metodi di guerra la cui natura possa provocare perdite inutili o sofferenze eccessive.





7) Le parti in conflitto faranno, in ogni momento, distinzione tra la popolazione civile e i combattenti, in modo da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile in quanto tale né le persone civili debbono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi saranno diretti esclusivamente contro gli obiettivi militari.





PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI



CONVENZIONE DELL'AJA 1954

Sono beni culturali:

- MONUMENTI ARCHITETTONICI, LOCALITÀ DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, OPERE D'ARTE, LIBRI, COLLEZIONI SCIENTIFICHE
- LUOGHI CHE ACCOLGONO I BENI CULTURALI: BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, PINACOTECHES, CHIESE



PRINCIPIO GENERALE: I DANNI ARRECATI AI BENI CULTURALI, Di qualsiasi popolo, COSTITUISCONO DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMANITA'



EMBLEMA: scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in blu e bianco



PROTEZIONE :





PROTEZIONE GENERALE:

- TUTTI I BENI CULTURALI RICONOSCIBILI
- PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE E CONTROLLO DEI BENI
- CARTA D'IDENTITA' E BRACCIALE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE SPECIALIZZATO

PROTEZIONE SPECIALE

- RIFUGI DI BENI CULTURALI MOBILI
- CENTRI MONUMENTALI
- BENI CULTURALI IMMOBILI DI RILEVANTE IMPORTANZA
- TRASPORTO DEI BENI CULTURALI

PROTEZIONE RINFORZATA

- BENI CULTURALI DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER L'UMANITA'
- BENI PROTETTI DA PARTICOLARI NORME STATALI INTERNE PER PARTICOLARE VALORE STORICO



Cosa stabilisce la Convenzione dell'Aja del 1954



ART. 4

“Le Alti Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, sia su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.

Non si può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.



Le Alte Parti contraenti SI IMPEGNANO A :

- Proibire
- prevenire
- e, occorrendo, a far cessare

qualsiasi atto di furti, saccheggio
o di sottrazione di beni culturali
nonché qualsiasi atti di vandalismo

- astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.

- astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.



PERDITA DELL'IMMUNITA'

- IMPERATIVA NECESSITA' MILITARE
- SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DECISO DALL'UNESCO
- PROTRATTA UTILIZZAZIONE COME OBIETTIVO MILITARE



CORTE PENALE INTERNAZIONALE

EVOLUZIONE STORICA

- 2^a guerra mondiale: istituzione di Tribunali Militari Internazionali (NORIMBERGA - TOKYO)
- Iniziativa dell'ONU affidata alla Commissione di formulare un codice sui crimini e uno Statuto per la Corte penale internazionale
- 1993_1994: istituzione di Tribunali ad hoc per la Ex_jugoslavia e per il Ruanda

➤ **ISTITUITA NEL 1998 con lo "STATUTO DI ROMA" entrato in vigore il 1° luglio 2002 alla ratifica dello Statuto di Roma da parte del sessantesimo stato.**

➤ **SEDE ALL'AJA**



- La competenza del Tribunale è limitata ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra.
- La giurisdizione della Corte si esercita nel caso di crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o di un cittadino di uno Stato parte alla Corte.
- Competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo se e solo quando gli Stati non vogliono o non possono agire per punire crimini internazionali
- Uno Stato non parte non è tenuto ad estradare propri cittadini, che abbiano commesso tali crimini in un paese parte ed al giorno d'oggi non esistono mezzi di coercizione internazionali per spingere gli stati non parte a cedere alle richieste della Corte Internazionale



IL CICR NEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI



OPERA COME INTERMEDIARIO NEUTRALE;

➤ PROTEGGE LE VITTIME IN MANO AL NEMICO.

I DELEGATI visitano ospedali, campi di lavoro, luoghi di prigionia, per verificare le condizioni materiali e psicologiche della detenzione,

NON I MOTIVI:

- possono vedere tutti i prigionieri;
- Possono parlare liberamente con loro senza testimoni;
- Accesso a tutti i luoghi di detenzione e possono ripetere le visite;

LE RELAZIONI SULLE VISITE SONO RISERVATE E POSSONO ESSERE TRASMESSE SOLO ALLA POTENZA DETENTRICE



- AGENZIA CENTRALE DELLE RICERCHE (attività che si svolge da Ginevra e sul posto con l'ausilio delle società nazionali):
 - ottenere, registrare e trasmette ogni notizia ai familiari
 - Trasmettere la corrispondenza
 - Ricerca le persone disperse
 - Rilascia documenti o certificati (es. di morte, di prigionia,...)

- PROGRAMMI DI ASSISTENZA PER PORTARE AIUTI UMANITARI ALLA POPOLAZIONE CIVILE (valutazioni sul posto, valutazione dei mercati locali





Basi legali dell'intervento del CICR



CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI

Le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 e il I Protocollo Aggiuntivo del 1977;


- Potenza protettrice (art. 10,11 delle Quattro C.G. DEL 49'; art.5 del I P.A. del 77')
- Portare soccorso a feriti, malati, naufraghi delle FF.AA
- Visitare i prigionieri di guerra (III C.G. del 49')
- Organizzazione azioni di soccorso per la popolazione civile

CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

- art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 49' e il II Protocollo Aggiuntivo del 77':
- Operazioni di soccorso
- Visite a persone detenute per questioni connesse al conflitto



DOMANDE, DUBBI, PERPLESSITA'????



...GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!